

FAQ

QUESITO 1

in riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma che le seguenti certificazioni di cui all'art. 7.3 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, punto b) Premiante (offerta economicamente più vantaggiosa art. 96 comma 5 lettera B del codice) siano richieste solo ai fini della valutazione dell'offerta tecnica e non anche quali requisiti di partecipazione alla procedura de qua:

- 1. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.*
- 2. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale a alla DECISIONE (UE) 2018 /680 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni che qui si intende richiamata integralmente La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.*
- 3. possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; La comprova del requisito è fornita mediante registrazione "registrazione EMAS" oppure, in caso di ISO 14001, "un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008". Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati",*

RISPOSTA

Si conferma il carattere premiante ai fini della valutazione dell'offerta tecnica della certificazione e si evidenzia che la documentazione di gara (art. 18.1 del Disciplinare di gara) prevede relativamente alla valutazione di dette certificazioni, a pena di esclusione, la *“Soglia di sbarramento al punteggio tecnico Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, relativamente al totale degli elementi Tabellari (Tabella B – n. 1, 2 e 3) è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 14 (quattordici). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.”*

QUESITO 2

Si chiede di confermare che in caso di ATI tali certificazioni possano essere possedute anche da una sola componente del Raggruppamento.

Premesso che:

– gli elementi di valutazione sono pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, in quanto rientrano tra quelle individuate dall'ANAC nel Bando-tipo n. 2 *“Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* Approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018;

- sulla materia l'ANAC si è espressa nei termini di cui appresso

il possesso della certificazione *“qualifica in termini sostanziali come attestazione dell’“ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità”. Le norme ivi richiamate sono quelle identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, che definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi... **Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo**, in quanto attinente ad uno specifico “status” dell’imprenditore: l’aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità;*

Per quanto sopra in caso di partecipazione alla gara *de quo* di un raggruppamento ciascuna impresa facente parte dello stesso deve dimostrare il possesso delle certificazioni previste ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante nonché del raggiungimento della soglia di sbarramento come meglio precisato all'art. 7.3 – punto b) del disciplinare di gara.

QUESITO 3

In merito alla procedura di cui all'oggetto, si richiede cortesemente se sia possibile ricevere l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio di pulizia degli immobili del Parco Archeologico del Colosseo.

RISPOSTA

Il personale da impiegare rientra nelle autonome valutazioni del concorrente per garantire, così come riportato all'art.4 del disciplinare di gara, *“la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”*

QUESITO 4

7. In riferimento al Disciplinare di gara della “Procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia e di installazione, nolo e manutenzione di apparecchi igienizzati degli immobili del Parco archeologico del Colosseo”, il punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lettera B) “Premiante” comma 2 prevede che:

“Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale a alla DECISIONE (UE) 2018/680 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni che qui si intende richiamata integralmente. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti prenormativi come PdR di UNI o CWA di CEN.”

Non essendo previsto, nell'ambito della certificazione EU Ecolabel per il servizio di pulizia di ambienti interni, di cui alla Decisione UE 2018/680 della Commissione del 2 maggio 2018, alcun certificato di conformità mediante il gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001, si richiede se la comprova del requisito è da intendersi soddisfatta con la presentazione del certificato EU Ecolabel rilasciato dal Comitato Ecolabel Ecoaudit, o da copia del contratto stipulato con il Comitato stesso per il rilascio e l'utilizzo del marchio.

Non essendo altresì presente sul mercato, ad oggi, alcuna azienda in possesso della certificazione EU Ecolabel per il servizio di pulizia di ambienti interni, si richiede se la comprova del requisito possa intendersi soddisfatta attraverso la presentazione della PEC con cui è stata inviata domanda di certificazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

9001. B) Con riferimento al requisito sub B2 (*“Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale a alla DECISIONE (UE) 2018/680 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia certificazione che viene verificata con la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. Si segnala però che quest’ultima certificazione non può essere mezzo di verifica della conformità all’Ecolabel del Servizio di Pulizia”*) si rappresenta che tali criteri sono di recen-tissima introduzione (GUUE L114/22 del 4.5.2018) e, a quanto risulta alla scrivente, ad oggi nessuna azienda è in possesso della certificazione EU Ecolabel per il servizio di pulizia di ambienti interni. Ne deriva che sarebbe impossibile ottenere il punteggio massimo (20 punti), e che la qualificazione per il requisito sub 7.3, lett. B sarebbe possibile soltanto nell’ipotesi B1+B3 (14 punti).

Ciò premesso, si chiede di confermare che è possibile la dimostrazione del possesso del requisito (e la conseguente attribuzione del punteggio) anche nell’ipotesi in cui il concorrente abbia avviato l’iter di certificazione prima del termine di presentazione delle offerte, ed a condizione che tale iter si perfezioni positivamente, anche in un momento successivo, con il rilascio della certificazione.

RISPOSTA

Premesso che la richiesta è formulata in conformità a quanto previsto dal *“Bando-tipo n. 2 – Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* Approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018;

Si evidenzia che il disciplinare di gara ai fini della dimostrazione del requisito “de quo” richiama l’art.87 comma 1 che prevede *“... Esse (le stazioni appaltanti n.d.r.) ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”*

QUESITO 5

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione lettera g) di cui all’art. 3 del citato decreto 274. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Si chiede se l’impresa partecipante che è in possesso della fascia di classificazione lettera f – (fino a € 2.065.828,00) possa avvalersi della fascia f – (fino a € 2.065.828,00) di un’altra azienda in modo tale che le due classi f) sommate tra loro coprano la classe g – (fino a € 4.131.655,00) richiesta dal disciplinare.

RISPOSTA

E' ammesso il cumulo del requisito del concorrente con il requisito dell'ausiliario ai fini del raggiungimento del requisito di partecipazione

QUESITO 6

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

400. A) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio: – Servizio di punta: Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio di pulizia presso strutture pubbliche museali e/o aree archeologiche di valore su base annua almeno pari a € 400.000,00, IVA esclusa.

Si chiede se il servizio di punta da € 400.000,00 debba essere riferito ad ogni singolo anno del triennio preso in esame o se nell'arco del triennio basta un singolo anno.

es 1

2015 € 400.000,00

2016 € 400.000,00

2017 € 400.000,00

1. 2

2015 € 0

2016 € 0

2017 € 400.000,00

RISPOSTA

E' sufficiente/necessario lo svolgimento di un unico servizio da € 400.000,00 nell'arco dell'ultimo triennio.

QUESITO 7

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare al paragrafo 11 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare ai fini della partecipazione, la non obbligatorietà del sopralluogo.

RISPOSTA

Si precisa che non è previsto il rilascio di attestato di sopralluogo. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, laddove il concorrente necessita di assistenza in sede di effettuazione dello stesso sopralluogo può richiederla nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 del disciplinare.

QUESITO 8

7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lettera B) "Premiante":

18. A) Si chiede di confermare che non è necessario dimostrare il possesso di tutti e tre i requisiti sub B1, B2, B3 contemporaneamente, fermo restando quanto previsto dal par. 18.1 (Tabella B) del Disciplinare in merito alla soglia di sbarramento, ed è possibile essere ammessi alla gara nelle seguenti tre ipotesi: 1. Possesso dei requisiti B1+B2+B3; 2. Possesso dei soli requisiti B1+B2; 3. Possesso dei soli requisiti B1+B3.

RISPOSTA

E' possibile essere ammessi alla gara nelle tre ipotesi prospettate (1. Possesso dei requisiti B1+B2+B3; 2. Possesso dei soli requisiti B1+B2; 3. Possesso dei soli requisiti B1+B3)

QUESITO 9

Nel capitolato speciale d'appalto, l'ultimo capoverso dell'indice è indicato:

"il concorrente dovrà indicare, negli spazi del presente capitolato speciale d'appalto, il prezzo mensile offerto per l'installazione il nolo e la manutenzione degli apparecchi igienizzanti"

Pertanto chiediamo in quale busta deve essere inserita la copia del capitolato speciale d'appalto compilata con i prezzi, così come richiesto.

RISPOSTA

E' sufficiente inserire nella busta C Offerta economica" la sola pagina del capitolato speciale d'appalto contenente l'indicazione del prezzo mensile offerto per l'installazione il nolo e la manutenzione degli apparecchi igienizzanti ovvero, in alternativa offerta da allegare alla risposta al quesito. Sia la pagina del capitolato ovvero, in alternativa, il modello allegato dovrà essere compilato e sottoscritto con le modalità previste per la offerta economica.

[Allegato](#)

QUESITO 10

Chiediamo se la comprova dei requisiti di cui ai punti 7.1, 7.2, 7.3, va effettuata in sede di gara.

RISPOSTA

La comprova dei requisiti avviene, di norma, in sede di aggiudicazione. La stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti tecnico-economici-amministrativi relativamente all'aggiudicatario ed, eventualmente, a carico di ulteriori concorrenti.